



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 546 DEL 28/11/2023

Proposta n. 598 del 24/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale Oristano - R.G. n. 1383/2021 - Esecuzione sentenza n. 582/2023 del 16 novembre 2023

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Lorena Vacca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE Luigi Pinna, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Agrinova s.a.s. dei F.lli Pinna ha proposto opposizione, nanti il Giudice di Pace di Oristano, avverso l'ordinanza dirigenziale n. 123/2021 del 13 febbraio 2021 emessa dall'ATS Sardegna con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di 4.166,66 euro a titolo di sanzione amministrativa per la ritenuta violazione dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. 150/2012;

DATO ATTO CHE l'ATS Sardegna si costituiva nel presente procedimento con gli Avv. Salvatore Miscali e Salvatora Angela Carboni contestando l'incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 150/2011, eccezione poi accolta dal Giudice, Dott. Mariano Zurrada, con sentenza n. 168 del 13.07.2021;

CHE parte ricorrente riassumeva la causa nanti il Tribunale di Oristano la cui difesa per conto di ATS Sardegna veniva affidata agli Avv. S. Miscali e S. A. Carboni;

RICHIAMATA la sentenza n. 582/2023 del 16 novembre 2023 con cui il Tribunale di Oristano accoglie l'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 123/2021 del 13 febbraio 2021 e condanna parte opposta a rifondere in favore della società le spese processuali che si liquidano nell'importo di 2.252,00 euro, di cui 2.127,00 euro a titolo di compensi professionali ed il residuo a titolo di spese esenti, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO CHE la società Agrinova s.a.s. dei F.lli Pinna è soggetto passivo d'imposta, avendo titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta e, pertanto, l'Azienda non dovrà eseguire alcun rimborso Iva e corrisponderà il solo importo delle spese legali liquidate;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 3.000,00 euro (Acc. n. 210/2021) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto sul CO.GE "A202030103 - Fondo contenzioso civile (sorte capitale, interessi e spese legali)";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. DI AUTORIZZARE il pagamento in favore della società Agrinova s.a.s. dei F.lli Pinna di 2.668,89 euro a titolo di spese legali così come liquidate dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 582/2023 del 16 novembre 2023;

2. DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d'esercizio 2023, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DTSAFFAL	1	A202030103 Fondo contenzioso civile (sorte capitale, interessi e spese legali)	DA00040103	2.668,89

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 28/11/2023 al 13/12/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
